Civile Ord. Sez. 6 Num. 27274 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 16/11/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 22891-2016 proposto da:

PETRONE ERASMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, n.201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

C.U. + C.S.

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3315/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa

Erasmo Petrone ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendone l'appello avverso il capo della sentenza di primo

3776/17

grado con il quale la C.T.P. aveva compensato tra le parti le spese del giudizio, aveva liquidato dette spese in euro 900 per il primo grado ed in euro 300 per il secondo.

Equitalia Servizi riscossione s.p.a. non resiste.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1.Con l'unico motivo il ricorrente deduce le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel determinare l'entità delle spese, liquidando per il grado di appello il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta (quando in primo grado era stata disposta la compensazione integrale delle spese) e, per entrambi i gradi di giudizio, operando una liquidazione complessiva, senza alcuna specificazione, non attribuendo le spese vive e, comunque, al di sotto dei minimi tariffari senza fornire alcuna giustificazione.

1.1. Premessa la legittimazione del ricorrente, pur in presenza di difensore antistatario, (cfr, Cass. ordinanza n. 13516 del 30/05/2017 <<in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle legittime pretese del professionista>>), la prima censura è infondata.

1.2.La sentenza delle Sezioni Unite n. 19014 del 11/09/2007 posta a base della decisione del Giudice di appello ha statuito che ove il giudizio prosegua, come nel caso in esame, soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il *disputatum* della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del *decisum* (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado.

1.3.Ne consegue l'infondatezza della censura nella parte in cui assume quale parametro per la liquidazione delle spese del grado di appello il valore della controversia di primo grado, e non il valore del *disputatum* del giudizio di appello (ovvero l'entità delle spese del primo grado).

2.Le ulteriori censure sono, invece, fondate laddove il Giudice di appello non ha tenuto conto delle spese vive, documentate, e ha liquidato le spese al disotto dei minimi tariffari senza fornire alcuna motivazione. Ed invero, secondo questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe. Di recente, poi, questa Corte (ordinanza n. 2386 del 31/01/2017) ha specificato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

3.Conclusivamente, in accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito perché provveda alla rideterminazione nel *quantum* delle spese di quel grado ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale